

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 22

Adunanza 25 maggio 2004

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI CHIOMONTE - VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C., DI ADEGUAMENTO ALLA VIGENTE DISCIPLINA COMMERCIALE - OSSERVAZIONI.

Protocollo: 772 – 148681/2004

Sotto la presidenza del Vicepresidente dott. GIUSEPPE GAMBA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: LUIGI RIVALTA, ANTONIO BUZZIGOLI, FRANCO CAMPIA, LUCIANO PONZETTI, VALTER GIULIANO, MARCO BELLION, SILVANA ACCOSSATO, BARBARA TIBALDI, ALESSANDRA SPERANZA, ELENA FERRO e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

Sono assenti il Presidente MERCEDES BRESSO e gli Assessori GIOVANNI OLIVA, GIUSEPPINA DE SANTIS, MARIA PIA BRUNATO.

Il Vicepresidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Rivalta.

Premesso che la strumentazione urbanistica del Comune di Chiomonte risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 144-13806 del 11/06/1987, al quale ha apportato le seguenti varianti strutturali:
 - prima Variante, approvata con deliberazione della G.R. n. 254-14077 del 18/11/1996;
 - seconda Variante, approvata con deliberazione della G.R. n. 003-26600 del 08/02/1999;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 12 del 12/03/2004, il progetto preliminare di una Variante parziale al P.R.G.C. ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, pervenuta alla Provincia, in data 21/04/2004, per il pronunciamento di compatibilità;

considerato che al Comune di Chiomonte sono rispondenti i seguenti dati socio-economici e territoriali:

- popolazione: 1.012 abitanti (al 2001);
- trend demografico: stabile nell'ultimo decennio (1.015 ab. al 1991);
- superficie territoriale: 2.682 ettari interamente di montagna;
- risulta compreso nel Circondario Provinciale di *Susa*, Sub-ambito *Comunità Montana Alta Valle di Susa*, rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione, attraverso la definizione concorde di una strategia di sub ambito;
- infrastrutture viarie e di trasporto: è attraversato dalla linea ferroviaria per la Francia, dall'autostrada A32 To-Frejus, dalla S.S. n. 24 del Monginevro e dalla S.P. n. 254 del Pian del Fraiss;
- sistema ambientale: una porzione del territorio comunale è inclusa nel *Parco Naturale del Gran Bosco di Salbertrand*, Area Protetta Regionale Istituita, nonché Sito di Importanza Comunitaria (S.I.C.);
- assetto idrogeologico del territorio:
 - è interessato dalle seguenti acque pubbliche: Dora Riparia, Rio Clarea, Rio di Pietra Maria, Ourziera, Vallone Muliere, che complessivamente determinano un vincolo ex D. Lgs. 490/99 di 461 ha;
 - il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Fiume Po (PAI), approvato con D.P.C.M. del 24/05/2001 e pubblicato sulla G.U. n. 183 dell'8 agosto 2001, evidenzia nel territorio comunale la presenza di *conoidi attivi non protetti*;
 (per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate al P.T.C.);

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad assumere la Variante parziale in oggetto così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 12/2004 di adozione e dai relativi elaborati tecnici ad essa allegati, costituite essenzialmente dall'esigenza di adeguare il proprio strumento urbanistico alla disciplina commerciale vigente, recata, a livello nazionale, dal D. Lgs. 114/'98 e a livello regionale dalla L.R. 28/99 e dalla connessa delibera di indirizzi e criteri D.C.R. n. 563-13414 del 29/10/99 (così come modificata dalla D.C.R. n. 347-42514 del 23 dicembre 2003)

rilevato che il Comune di Chiomonte, con la deliberazione testè citata, propone le seguenti modifiche al P.R.G.C. vigente:

- individuazione di 1 *addensamento storico rilevante (A1)*, coincidente con il centro storico del Comune;
- per quanto riguarda le localizzazioni commerciali, si dispone che sul territorio comunale è possibile individuare solo localizzazioni di tipo *L1 (localizzazioni commerciali urbane non addensate)* ed *L2 (localizzazioni urbano-periferiche non addensate)*. Per tali zone di insediamento commerciale (L1 e L2) vengono definiti i criteri per il loro riconoscimento senza, peraltro, individuarle cartograficamente; operazione, quest'ultima, lasciata all'iniziativa - nel rispetto dei criteri individuati - degli operatori di settore, in sede di domanda di autorizzazione commerciale.

La Variante in oggetto non muta le destinazioni d'uso del PRGC.

evidenziato che con altro separato provvedimento la Provincia di Torino si esprime circa la compatibilità della Variante al vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale ed ai progetti sovracomunali approvati;

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L. R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;

- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

vista l'istruttoria predisposta dal Servizio Urbanistica, datata 21/05/2004, nella quale si prospetta l'opportunità di presentare osservazioni delle quali si ritiene di condividere il contenuto;

visti:

- il 7° comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 modificata ed integrata;
- gli artt. 19, 20, 42, 124 e 134 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 194922/2000 del 19/09/2000, relativa alle modalità per la presentazione di osservazioni, proposte e pareri sui Piani Regolatori Generali Comunali ed Intercomunali e loro varianti;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale D E L I B E R A

1. **di formulare**, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, le seguenti osservazioni al Progetto preliminare della Variante parziale al PRGC del Comune di Chiomonte, adottato con deliberazione del C.C. n. 12 del 12/03/2004:
 - « l'adeguamento del PRGC, alla vigente disciplina commerciale, operato con la Variante in oggetto, non risulta coerente con le più recenti disposizioni introdotte dalla Regione con la D.C.R. n. 347-42514 del 23 dicembre 2003 (cfr. per esempio i criteri, individuati dalla Variante, per l'individuazione delle localizzazioni commerciali urbane non addensate-L1 e delle localizzazioni urbano-periferiche non addensate-L2, non coerenti con quelli disposti con la citata D.C.R.).
Si invita, pertanto, l'Amministrazione comunale di Chiomonte, a voler sanare tale incongruenza. »
2. **di dare atto** che con separato provvedimento viene dichiarata la compatibilità della Variante al vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale ed ai progetti sovracomunali approvati;
3. **di trasmettere** al Comune di Chiomonte la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to E. Sortino

Il Vicepresidente
f.to G. Gamba